

The logo consists of the word "FIRE" in a bold, white, sans-serif font. The letters are contained within a white, upward-curving arch. Above the arch, there are two parallel white lines that also curve upwards, creating a sense of motion or energy.

FIRE

FEDERAZIONE ITALIANA PER
L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA

Proposte di modifica dello schema di decreto sui certificati bianchi

Premessa.....	2
Proposte di modifica dello schema di decreto sui certificati bianchi.....	3

Premessa

Il meccanismo dei certificati bianchi necessita una cura d'urto per tornare a svolgere un ruolo forte nella promozione dell'efficienza energetica. Una sua ripresa è auspicabile in particolare modo nell'ottica di offrire all'industria un supporto forte per decarbonizzare i processi produttivi e le filiere, tanto più in considerazione dell'ingente sforzo previsto nell'ambito dell'emission trading. Si tratta ad avviso di FIRE di una priorità per garantire che le nostre imprese rimangano competitive nel medio lungo-periodo, con tutte le ricadute positive sul territorio nazionale, ad un costo certamente inferiore a quello degli interventi nell'edilizia e nei trasporti, settori peraltro coperti dalle priorità del pacchetto clima-energia della Commissione Europea. Il meccanismo potrà inoltre essere d'aiuto anche per gli altri settori, in ambiti di intervento non coperti dagli incentivi dedicati (e.g. detrazioni fiscali, conto termico, etc.) e potrà rappresentare un valido aiuto per realizzare interventi utili alla ripresa dalla pandemia Covid-19.

Il decreto attuale introduce degli elementi utili per rafforzare l'offerta di certificati e risolvere il tema di obblighi ormai completamente avulsi dalla realtà dei TEE emessi annualmente. A nostro avviso, al di là di alcune sintetiche proposte di integrazione indicate di seguito, manca qualche elemento forte di discontinuità col passato, col rischio che le modifiche introdotte non siano sufficienti a ricreare attenzione verso uno schema che, vale la pena ricordarlo, ha fortemente sofferto per la gestione non sempre lineare del processo di valutazione e dei controlli (si pensi all'introduzione ex-post dell'addizionalità economica e all'approccio al contrasto alle truffe sulle schede standard). Fra le opzioni utili a dare un segnale chiaro in questo senso proponiamo la reintroduzione delle schede standard senza misure, la possibilità di valutare la capacità di decarbonizzazione per le fonti rinnovabili termiche e maggiore flessibilità sulla misura con l'adozione del protocollo IPMVP come opzione aggiuntiva.

Sul fronte degli obblighi si concorda sulla necessità di riduzione e sui valori indicati dal 2020 al 2022. Si ritiene, d'altra parte, che in ottica di rilancio, di supporto alle sfide industriali e di raggiungimento degli obiettivi al 2030 – tenendo altresì conto della necessità di andare oltre quanto previsto dal PNIEC in ragione dell'innalzamento al 55% del target sulle emissioni climalteranti – sia opportuno rivedere al rialzo gli obiettivi al 2023 e 2024 e mantenere l'incremento automatico degli obblighi in caso di presenza di eccesso di offerta, come già previsto dal D.M. 11 gennaio 2017. A tale proposito, se il potenziale collegato ai PC comunicato dal GSE nei rapporti annuali degli ultimi tre anni dovesse essere confermato, si tratterebbe di circa 200 ktep aggiuntivi annui da nuovi progetti, un valore in linea con i valori degli anni 2015 e 2016, in un periodo in cui c'erano ancora le schede standard e il coefficiente moltiplicativo *tau* e non era stato introdotto il giro di vite su misure e controlli del D.M. 11 gennaio 2017. Aspetto che fa ben sperare, se collegato a quanto introdotto dallo schema di decreto, tanto più se verranno accolte alcune delle proposte presentate in questo documento.

Si suggerisce inoltre di eliminare i titoli virtuali, introducendo un meccanismo alternativo per assicurare ai distributori il recupero dei costi sostenuti e la non applicabilità di sanzioni qualora sul mercato non fossero disponibili i certificati necessari al raggiungimento degli obblighi. Ciò si potrebbe ottenere aumentando la flessibilità (riducendo l'entità dell'obbligo minimo dal 60% a un valore idoneo, o assegnando all'ARERA il compito di farlo in funzione dei TEE disponibili). I titoli virtuali rappresentano infatti un'anomalia nel mercato e, per come viene attualmente calcolato il loro prezzo di acquisto, rischiano di spingere i distributori, in presenza di contributi tariffari elevati, a preferire i TEE virtuali a quelli reali. In alternativa si suggerisce di fissare in modo assoluto il prezzo dei virtuali, in modo da scoraggiarne l'acquisto in presenza di TEE reali (e.g. 10 o 15 euro a titolo, in linea con quanto già previsto).

Un tema interessante, che sarà definito con un decreto dedicato, è quello delle aste. Ci limitiamo per ora a suggerire di non introdurre vincoli nello schema di decreto attuale, rimandando i dettagli al decreto dedicato, e a indicarne tre potenziali usi:

- come strumento di supporto a interventi complessi e costosi, come l'innovazione dei processi industriali o interventi sulle flotte di veicoli commerciali, i veicoli agricoli e industriali, il retrofit delle navi su rotte nazionali e la riqualificazione di edifici commerciali;
- per incentivare interventi di efficientamento sulle reti elettriche e del gas;
- per gestire interventi di efficienza energetica standardizzabili (e dunque senza necessità di misura delle prestazioni energetiche).

Nel primo e secondo caso l'asta consentirebbe di andare anche oltre i prezzi di mercato dei TEE, laddove necessario, aprendo la strada a nuovi interventi. Mentre nel terzo si potrebbero spuntare condizioni anche migliori del mercato. Va poi valutato con attenzione se destinare i certificati prodotti tramite asta al mercato o usarli per ridurre gli obblighi. È infatti importante evitare che il mercato dei TEE si riduca eccessivamente o diventi imprevedibile in funzione di come vanno le aste.

Chiudiamo auspicando che le proposte seguenti risultino utili e confidando che il decreto che andrà a definire le aste sarà oggetto di adeguata consultazione, un aspetto sfortunatamente mancato negli ultimi anni, incluso lo schema di decreto qui in discussione.

Proposte di modifica dello schema di decreto sui certificati bianchi

I riferimenti normativi si riferiscono al D.M. 11 gennaio 2017 come modificato dal D.M. 10 maggio 2018 o, laddove indicato esplicitamente, allo schema di decreto qui in discussione¹.

1. L'attuale definizione di soggetto titolare del progetto porta a considerare il soggetto finanziatore come tale in caso di leasing operativo. Ciò risulta poco produttivo, anche perché difficilmente tali soggetti finanziatori sono disponibili e interessati a svolgere questo ruolo. Si suggerisce di modificare la definizione nelle linee guida – art. 2 comma 1 punto w) – come segue: **Soggetto titolare del progetto: soggetto che sostiene l'investimento per la realizzazione del**

¹ *In corsivo* sono indicate le parti relative al testo attuale dei decreti citati, *in neretto corsivo* le modifiche proposte al testo, *in neretto normale* le altre richieste.

progetto di efficienza energetica. In caso di leasing e noleggio il soggetto titolare è il cliente finale che beneficia del progetto di efficienza energetica o la ESCO.

2. In ottica di rilancio del meccanismo e di raggiungimento degli obiettivi del PNIEC (peraltro da rafforzare in ragione dei nuovi limiti sulle emissioni climalteranti) si suggerisce di **non abrogare il comma 11 dell'art. 4**. Contestualmente si propone di includere il comma 11 fra quelli citati all'art. 4 comma 7 dello schema di decreto in fase di emanazione. Un sistema di incremento automatico degli obblighi in caso di eccesso di offerta, per quanto improbabile nel breve periodo, ci sembra solo utile in questa fase temporale. L'alternativa è affidarsi a decreti ministeriali dedicati, che sappiamo non essere sempre semplici da pubblicare nei tempi necessari.

3. Al fine di garantire maggiore certezza agli operatori, di facilitare le attività di controllo e di ridurre il contenzioso, si propone di aggiungere il seguente comma 5 all'art. 5: **Il contratto riporta un'appendice con l'elenco esaustivo dei documenti che potranno essere richiesti dal GSE in fase di controlli e verifiche per lo specifico progetto approvato.**

4. Nell'ottica di spingere sulla decarbonizzazione, si propone di integrare l'art. 6 comma 4 come segue: **I progetti che prevedano l'impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici sono ammessi in relazione alla loro capacità di generare risparmi di energia non rinnovabile.** In alternativa si propone di considerare questo tipo di interventi fra quelli oggetto delle aste in via di definizione.

5. All'art. 7 dello schema di decreto **si suggerisce di eliminare l'ultimo periodo del comma 1** ("I risparmi rendicontati nell'ambito di tale meccanismo concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 4 e 4-bis del presente decreto"), rimandando al decreto che sarà emanato la decisione di come gestire i risparmi generati nell'ambito delle aste in relazione agli obblighi del meccanismo. Si ritiene infatti che la consultazione con gli operatori possa aiutare ad individuare la formula migliore, sia per evitare che la concorrenza delle aste al raggiungimento degli obiettivi prevista nello schema di decreto renda difficile gestire il mercato dei TEE, sia per trovare il modo di migliore per garantire liquidità sullo stesso mercato.

6. All'art. 7 dello schema di decreto, inoltre, **si raccomanda di eliminare il comma 3**, in quanto si ritiene che le aste possano funzionare in particolare per le tre opzioni indicate in premessa (i.e. innovazione processi industriali, reti e progetti standardizzabili), caratterizzate da esigenze economiche molto differenti. Anche in questo caso sarà possibile ottenere utili osservazioni dalla consultazione con i portatori di interesse e vincolarsi in questa fase riteniamo non aggiunga valore.

7. Si propone di reintrodurre le schede standard senza misura, in considerazione del fatto che il titolare unico rende la possibilità di truffe estese del tutto improbabile e facilmente prevedibile con una semplice visura camerale. Ciò si ritiene importante non solo per dare un segnale importante sulla volontà di rilanciare l'offerta, ma soprattutto per aumentare l'elasticità dell'offerta, un elemento fondamentale per garantire il funzionamento efficace del mercato, elemento fondante del meccanismo dei TEE. A tal fine si suggerisce di aggiungere all'art. 10 comma 1 dello schema di decreto il seguente punto b): **All'art. 9 comma 1 è aggiunta la seguente lettera "c) metodo standardizzato senza misura, in cui i risparmi energetici sono definiti sulla base delle unità installate o di altre grandezze similari. Le tipologie di interventi incentivabili**

attraverso la modalità standardizzata senza misura sono approvate con decreto direttoriale del Direttore Generale DG-AECE, del Ministero della Transizione Ecologica, anche su proposta del GSE elaborata in collaborazione con ENEA e RSE, sulla base di apposite schede di valutazione semplificata.

8. Si propone di modificare l'art. 10, comma 1, lettera c come segue: *detassazione del reddito d'impresa e crediti di imposta riguardanti l'acquisto di macchinari e attrezzature. In tal caso il numero di Certificati Bianchi spettanti ai sensi del presente decreto è ridotto del 50%. Tale disposizione si applica anche ai progetti presentati a partire dall'entrata in vigore del D.M. 11 gennaio 2017.*

9. Si raccomanda di modificare l'art. 12 dello schema di decreto **eliminando il valore minimo di riconoscimento del contributo tariffario**. Ciò infatti, nell'ipotesi di un mercato lungo, potrebbe tradursi in un profitto per i soggetti obbligati, che potrebbero comunque indurre una riduzione dei prezzi dei TEE sotto a tale soglia. Piuttosto andrebbe introdotto un prezzo minimo per i TEE al fine di tutelare gli operatori, scopo che riteniamo abbia guidato il Ministero nel proporre l'introduzione di una soglia minima.

10. **Si propone di abrogare l'articolo 14-bis o, in alternativa, di modificarne il comma 1 come segue:** *A decorrere dal 15 maggio di ogni anno, e fino alla scadenza del relativo anno d'obbligo di cui all'art. 14, comma 1, il GSE emette, a favore e su specifica richiesta dei soggetti obbligati, Certificati Bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica, ad un valore unitario pari a XX euro.* Il valore XX potrebbe essere nell'intervallo 10-15 euro, in linea con quanto già previsto.

11. Nell'ipotesi in cui si mantenga l'art. 14.bis, si ritiene che l'abbassamento al 20% della quota di TEE da avere sul conto proprietà per poter accedere ai TEE virtuali non abbia ragione d'essere in considerazione dell'abbassamento degli obblighi. **Si propone dunque di mantenere il limite attuale del 30%** (modificando il punto c del comma 1 dell'art. 17 dello schema di decreto).

12. Aggiungere il seguente punto c) all'Allegato 1, comma 1, punto 1.3 dello schema di decreto: **c) qualora il proponente presenti un protocollo di misura e verifica delle prestazioni conforme al protocollo IPMVP firmato da un professionista con certificazione internazionale CMVP in corso di validità.** Il riconoscimento del principale protocollo di misura e verifica dei risparmi energetici diffuso a livello mondiale consentirebbe di garantire maggiore flessibilità, mantenendo rigore nella misura.

13. **Si propone di portare a 36 mesi i limiti di 24 mesi indicati nell'Allegato 1, comma 1, al punto 1.7, lettera a)** per evitare che quanto di buono viene introdotto sia cancellato dai tempi di realizzazione dei progetti industriali complessi cui sono rivolte le richieste di valutazione preliminare. Tali tempistiche possono infatti essere molto lunghe, in ragione della necessità di interventi per gradi, di assicurare la qualità del processo manifatturiero e di rispettare le finestre di manutenzione disponibili.

14. Al fine di promuovere interventi presso le imprese energivore – che, essendo caratterizzate da un costo dell'energia agevolato, possono trovare meno conveniente la realizzazione di

interventi di efficientamento – e al contempo di ridurre il costo degli oneri sostenuti dai soggetti non energivori, si suggerisce di aggiungere il seguente punto 1.6 all'Allegato 2 comma 1: ***le imprese che realizzano progetti aggiuntivi rispetto a quello previsto obbligatoriamente ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102 ottengono un risparmio energetico addizionale pari al 5% per l'intero periodo di vita utile fino a un valore massimo di complessivi ulteriori 100 tep.***

15. Si propone di prevedere un aggiornamento almeno annuale della tabella 1, riportante la tipologia di interventi ammessi al meccanismo.